

Codice A1607C

D.D. 29 novembre 2024, n. 930

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. - FELIZZANO (AL) - Intervento: realizzazione progetto di parco fotovoltaico a terra, con potenza nominale complessiva di 5.496,4 Kwp, a sua volta suddiviso in due impianti distinti (di 4.313,4 kwp e 1.183 kwp) denominato "omissis" ubicato in strada dei Boschi snc (Regione Nani). - Autorizzazione Paesaggistica.**



**ATTO DD 930/A1607C/2024**

**DEL 29/11/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. - FELIZZANO (AL) – Intervento: realizzazione progetto di parco fotovoltaico a terra, con potenza nominale complessiva di 5.496,4 Kwp, a sua volta suddiviso in due impianti distinti (di 4.313,4 kwp e 1.183 kwp) denominato “*omissis*” ubicato in strada dei Boschi snc (Regione Nani). - Autorizzazione Paesaggistica.

Vista l’istanza pervenuta dalla *omissis* volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell’articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

### **DETERMINA**

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia

dell'autorizzazione , stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)  
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Urbanistica Piemonte Orientale*

*urbanistica.est@regione.piemonte.it  
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

*Classif. 11.100/GESP/495/2024A/A1600A*

*Rif. n. 79404/A1607C del 29/04/2024*

*Rif. n. 141788/A1607C del 12/08/2024*

*Rif. n. 169155/A1607C del 07/10/2024*

## **RELAZIONE**

**Oggetto:** D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32  
Comune: FELIZZANO (AL)  
Intervento: realizzazione progetto di parco fotovoltaico a terra, con potenza nominale complessiva di 5.496,4 Kwp, a sua volta suddiviso in due impianti distinti (di 4.313,4 kwp e 1.183 kwp) denominato "██████████" ubicato in strada dei Boschi snc (Regione Nani).  
Istanza: Società ██████████ - sede Asti (AT).

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dalla ██████████ in data 29/04/2024, con nota del 24/04/2024, integrata in data 12/08/2024 e in data 07/10/2024 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi qui pervenuti in data 07/10/2024,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un parco fotovoltaico a terra, con potenza nominale complessiva di 5.496,4 Kwp, a sua volta suddiviso in due impianti distinti (di 4.313,4 kwp e 1.183 kwp) e delle relative opere di connessione interrata alla rete elettrica, sono previste inoltre la realizzazione di cabine elettriche a servizio dell'impianto e opere di mitigazione, situate nel Comune di Felizzano (AL),

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,



	<i>Progetto</i>	
4	<i>Documentazione fotografica</i>	<i>DOC FOTO_rif_tav_4B-signed</i>
5	<i>Documentazione fotografica inquadramento Aereo</i>	<i>foto DRONE-signed</i>
6	<i>Documentazione fotografica con punti di visibilità - Integrazioni</i>	<i>foto_territoriali-signed</i>
7	<i>Relazione integrativa</i>	<i>RT_INTEGRAZIONI-signed</i>
8	<i>Documentazione fotografica aerea - Integrazioni</i>	<i>serie foto aeree-signed</i>
9	<i>Planimetria Rilievo – Esistente - Integrazioni</i>	<i>tav_4B_RILIEVO-signed</i>
10	<i>Planimetria Progetto Approfondimenti – Integrazioni</i>	<i>tav_4C_PROGETTO-signed</i>
11	<i>Relazione Paesaggistica – Completamento atti integrativi</i>	<i>RT_PAESAGGISTICA_rev01_300924-signed</i>
12	<i>Nota completamento atti integrativi</i>	<i>NOTA INTEGRATIVA-signed</i>
13	<i>Fotoinserimenti – completamento atti integrativi</i>	<i>FOTOINSERIMENTI_REV01_compressed-signed</i>
14	<i>Nota dichiarazione Usi Civici</i>	<i>COMUNE DI FELIZZANO</i>

Distinti saluti

Il Funzionario Istruttore  
*dr.ssa Anna Tancredi*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Caterina Silva**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria, (data del protocollo informatico)

*A:*

**Regione Piemonte**

Direzione Ambiente Energia e Territorio  
Settore Urbanistica Piemonte Orientale  
[urbanistica.est@regione.piemonte.it](mailto:urbanistica.est@regione.piemonte.it)  
[urbanistica.est@cert.regionepiemonte.it](mailto:urbanistica.est@cert.regionepiemonte.it)

*Allegati*

- 1) nota SABAP-AL prot. 8089-P del 31/05/2024 (tutela archeologica)

*Oggetto*

Risposta al foglio A1600A n. 171008 del 24/09/2024-  
Class.11.100/GESP AE/495/2024A/A1600A

AMBITO E SETTORE:

Tutela paesaggistica/Tutela archeologica

DESCRIZIONE:

FELIZZANO (AL), strada dei Boschi (regione Nani)

progetto di parco fotovoltaico a terra con potenza nominale complessiva di 5.496,4 Kwp, a sua volta suddiviso in due impianti distinti (di 4.313,4 kwp e 1.183 kwp) denominato  
██████████ ubicato in strada dei Boschi snc (Regione Nani)

DATA RICHIESTA:

data di arrivo richiesta 09/10/2024

protocollo entrata richiesta n. 14819 del 09/10/2024

RICHIEDENTE:

Società ██████████

Privato

PROCEDIMENTO:

Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO:

**PARERE VINCOLANTE**

DESTINATARIO:

Regione Piemonte

Pubblico

Altro Contenuto

Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 41 co. 4 e All. I.8 del D.Lgs. 42/2004)

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Considerato che l'intervento riguarda la "realizzazione progetto di parco fotovoltaico a terra, con potenza nominale complessiva di 5.496,4 Kwp, a sua volta suddiviso in due impianti distinti (di 4.313,4 kwp e 1.183 kwp) denominato "██████████ ubicato in strada dei Boschi snc (Regione Nani)";

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza e rilevato in particolare che:

- Con riferimento all'intervento, il progetto prevede in sintesi "l'installazione di strutture metalliche orientabili, infisse a terra con fondazioni a secco senza uso di calcestruzzo, oltre che di basso fabbricato ad uso cabina di trasformazione, dell'altezza complessiva non superiore a 3 metri, con siepe perimetrale a mascheramento"; il progetto "prevede anche la realizzazione di un'opera

*connessa consistente negli elettrodotti interrati di collegamento in “entra-esce” fra le nuove cabine di consegna e la linea MT esistente.: la nuova cabina di consegna verrà connessa in rete con nuovo elettrodotto interrato, condiviso in parte con altri produttori, fino alla cabina primaria (CP) di Felizzano. Il tracciato interessa, a partire dalla CP, la SR10 fino alla rotonda con la SP77, la SP77 stessa per un tratto, per poi correre lungo strade bianche vicinali fino alla cabina di consegna presso l'area dell'impianto”.*

- Con riferimento all'area oggetto di intervento, e diversamente da quanto affermato in relazione ove l'area è indicata “*libera da formazioni arboree e/o arbustive*” (p.8), la stessa è parzialmente interessata dalla presenza di vegetazione arboreo/arbustiva; è inoltre caratterizzata da terreno agricolo in Classe III – Terza”, come riportata sulla Carta della Capacità d'uso dei suoli, e dalla presenza della “Cascina Valle”;

inoltre,


- così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, sulla base della **tavola P2 (beni paesaggistici)**, la località interessata dall'intervento ricade in parte in area tutelata ai sensi della Parte III art. 142 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- si osserva altresì la presenza di superficie coperta da alberature che parrebbe assimilabile ad area boscata tutelata ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. g del DLgs 42/2004, rammentando
  - a) la definizione di bosco fornita dalla Regione Piemonte in base alla quale “*Per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 m<sup>2</sup> e larghezza media non inferiore a 20 m e copertura non inferiore al 20%*”, risultando infatti come la superficie posta in prossimità della Cascina coprirebbe un'area di circa 6000 mq;
  - b) il comma 4 dell'art.16 delle NdA del PPR, in base al quale “*Sino all'adeguamento dei piani locali al Ppr, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nonché dell'applicazione delle prescrizioni di cui ai commi 11 e 12, l'individuazione del bosco di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, avviene sulla base dell'effettiva consistenza del bene, applicando la definizione contenuta nella normativa statale e regionale vigente; tali disposizioni costituiscono altresì riferimento anche successivamente all'adeguamento, in relazione alla dinamicità del bene, qualora lo stato di fatto risulti, nel tempo, modificato rispetto alle individuazioni del piano locale;*
- sulla base della **tavola P3 (Ambiti e unità di Paesaggio)**, l'area ricade nell'*Ambito 70-Piana Alessandrina*, Unità di Paesaggio denominata *Felizzano e Quattordio*, connotata da carattere *Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità*, avente come caratteri tipizzanti la *compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi;*
- sulla base della **tavola P4 (componenti paesaggistiche)**, l'area è interessata dalla presenza delle componenti *zona fluviale interna* (art.14) e dalla *morfologia insediativa m.i.10 - aree rurali di pianura o collina* (art. 40), particolarmente caratterizzata dalla presenza di filare arboreo-arbustivo, che connota uno dei percorsi di accesso
- si osserva altresì la presenza di ulteriori elementi connotanti il paesaggio, che nelle more dell'adeguamento al Piano Paesaggistico da parte del PRGC di Felizzano, si individuano di seguito con riferimento al complesso della Cascina Valle, di antica formazione –come attestata dal Catasto d'impianto- tutt'oggi conservata, e del filare arbustivo lungo uno dei percorsi di accesso, censibili nell'ambito del *Patrimonio rurale storico* (art.25) così come richiamato dagli *Indirizzi* del citato



articolo in base ai quali “I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri eventuali elementi quali: [...]d. caschine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali; e. sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi; [...] g. assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali quali filari di alberi, siepi, alteni, ecc.




Estratto da tav. P2 del PPR con perimetrazione del bosco



Estratto da Geoportale-Mosaicatura catastale



Fotosimulazione (da Rel.Paesaggistica)



Estratto da Planimetria progetto

**Questo Ufficio esprime le seguenti valutazioni di competenza:**

**TUTELA PAESAGGISTICA**

Rilevato che pertanto, diversamente da quanto riportato nella Relazione paesaggistica (p.6), in ragione della parziale interferenza dell’impianto con l’area sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del DLgs 42/2004, l’area non rientra completamente (bensì parzialmente) tra le aree considerate idonee dal D.LGS 199/2021, art 20 comma 8 lett c-quater, che dispone che “sono considerate aree idonee (...) le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda a oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo....” –da cui deriva che parte dell’area in questione, -ove ricompresa nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 42/2004- non può essere pertanto considerata idonea;



Richiamato anche quanto previsto dalla prosecuzione del citato comma per cui “*Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*” secondo cui “*il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*”;

Questo Ufficio, vista la *Relazione* trasmessa da codesta Regione Piemonte e il parere favorevole condizionato ivi espresso, **esprime** quanto segue.

Richiamato quanto disposto dal Piano Paesaggistico Regionale nell'ambito di *Indirizzi e Direttive*, che pur non ricomprese tra le previsioni cogenti e immediatamente prevalenti, costituiscono quadro di riferimento per la tutela e la valorizzazione del paesaggio regionale, fornendo misure di coordinamento e riferimento per tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, ad ogni livello, come riportato dall'art.3 del PPR che prevede che “*Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio, devono garantire la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal Ppr*”;

Richiamato che il Comune di Felizzano non ha ancora adeguato il proprio Piano Regolatore Generale al Piano Paesaggistico Regionale,

si rammentano pertanto in questa sede i suddetti orientamenti normativi,

- Linee di azione corrispondenti all'obiettivo 1.6.3 dell'ambito 70 Piana alessandrina per le quali si richiamano gli obiettivi di *Tutela delle aree agricole periurbane attraverso la limitazione delle impermeabilizzazioni, conservazione degli elementi tipici del paesaggio rurale (filari, siepi, canalizzazioni), (...)*
- art.14- Sistema idrografico delle Nda , in base al quale,

- in termini di *Indirizzi*, “*nelle zone fluviali “interne” i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a: a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali; b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI; c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42; d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.*

- in termini di *Prescrizioni*, “*le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;*”

• art.16- Territori coperti da foreste e da boschi delle Nda in base alle cui *Prescrizioni* “*gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un*



*basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.*"

• art. 25 –Patrimonio Rurale storico, associato all'assetto storicizzato della Cascina Valle attestabile dal Catasto di impianto (v. estratto da Geoportale) e al carattere di integrità che ne caratterizza l'immediato contesto, compreso il sistema della viabilità di accesso, ancora riconoscibile ed evidenziato dalla presenza di filare arbustivo; si richiamano a tale proposito le *Direttive* che dispongono che *"I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico"*;

• art. 40 - Insediamenti rurali, che nelle *Direttive* riporta che *"Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (...) territoriale provinciale (...) e locale (...) stabilisce normative atte a: [...] b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);"*

Tutto ciò premesso e pur considerato che, alla luce degli *Indirizzi, Direttive e Prescrizioni* del Piano Paesaggistico riferite ai beni e alle componenti paesaggistiche sopra richiamate, l'intervento presenta significativi aspetti di parziale non conformità, per quanto di competenza, questo Ufficio esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica a condizione che, al fine del superamento delle suddette incoerenze:

- nel rispetto degli orientamenti normativi del Piano Paesaggistico Regionale volti alla *"salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche"* e *"alla promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali"*, nonché delle specifiche *Prescrizioni* di cui agli artt. 14 e 16 del PPR, e alle *Direttive* degli artt. 25 e 40, dall'area di impianto sia stralciata la porzione di terreno compresa tra la viabilità storica di individuazione dei lotti a terreno agricolo e il Rio Sabbiona (posta a NE della linea rossa tracciata su foto aerea) al fine di preservare l'integrità dell'assetto ripariale e dell'area boscata, ivi incluso il consolidato assetto paesaggistico dei vicini ambiti agricoli così come definiti dalla presenza della cascina di antico impianto e dagli storicizzati percorsi di accesso, contrassegnati dalla presenza di filare arboreo/arbustivo.



Foto satellitare con indicazione del limite entro il quale arretrare l'impianto FTV

Inoltre, come già prescritto dalla Regione Piemonte,

- la siepe sempreverde posizionata lungo il perimetro dell'area di impianto sia prevista con specie vegetali autoctone;
- le facciate delle cabine elettriche in progetto siano previste con tonalità di colore tipo RAL 1020 (giallo olivastro).

## TUTELA ARCHEOLOGICA

Ai fini della tutela del patrimonio archeologico, questa Soprintendenza prende atto che, come indicato nella *Relazione Paesaggistica* presentata dal Proponente ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005, l'opera preveda la realizzazione di un **impianto di connessione alla Rete di Distribuzione Nazionale** (par. 2.4 *Descrizione delle opere di rete connesse al progetto*): "con nuovo elettrodotto interrato, condiviso in parte con altri produttori, fino alla cabina primaria (CP) di Felizzano. Il tracciato interessa, a partire dalla CP, la SR10 fino alla rotonda con la SP77, la SP77 stessa per un tratto, per poi correre lungo strade bianche vicinali fino alla cabina di consegna presso l'area dell'impianto. Il terreno ed i locali destinati al complesso di misura ed il locale di consegna saranno gratuitamente messi a disposizione di e-distribuzione, finché la connessione alla rete elettrica degli impianti di utenza e/o produzione resterà in essere". Tali opere, pur non descritte puntualmente dagli elaborati pervenuti nell'ambito del presente procedimento, sono schematicamente rappresentate nella *Relazione paesaggistica* attraverso la tavola cartografica di seguito riprodotta:



Schema tracciato opere di rete  
(da *Relazione Paesaggistica*, par. 2.4, pag. 30)

In merito a questa componente del progetto, questa Soprintendenza ribadisce le osservazioni già formulate alcuni mesi or sono, con propria nota prot. 8089-P del 31/05/2024 indirizzate alla Società Proponente e, per opportuna conoscenza, a codesti Uffici Regionali (comunicazione che qui si allega per completezza, alla quale non risulta pervenuto alcun riscontro da parte del Proponente).

In tale sede, infatti, si rilevava che i progetti di opere infrastrutturali facenti parte (o destinate a far parte) della Rete di Distribuzione Nazionale dell'energia elettrica sono opere di pubblica utilità riconducibili ai settori speciali di cui al Libro III del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. (*Codice dei contratti pubblici*) e in quanto tali – ove prevedano scavi – sono assoggettate all'applicazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (d'ora innanzi, in breve: VPIA) di cui all'art. 41 co. 8 e ss. e All.I.8 del medesimo D.Lgs. 36/2023 (in dettaglio, normata dalle *Linee guida per la procedura di VPIA* di cui al DPCM 14/02/2022).

Si chiede pertanto al Proponente di fornire, con la consentita urgenza, a questa Soprintendenza:

- 1) maggiori dettagli in merito al progetto di opere di connessione (localizzazione, entità degli scavi in progetto etc.);
- 2) chiarimenti relativi alla componente che risulti condivisa con altri produttori, (anche con rappresentazione grafica/cartografica) evidenziando se le parti comuni a questi ultimi siano già state oggetto di valutazione da parte di questo Ufficio per quanto attiene la tutela archeologica preventiva e dunque possano essere escluse, motivatamente, dal presente procedimento;
- 3) fornire maggiori elementi di valutazione sul potenziale archeologico dell'area di intervento e il possibile impatto delle opere in progetto sul patrimonio archeologico). sull'impatto archeologico dell'opera ci si riferisce in particolare alla relazione concernente gli studi archeologici preliminari che, ai sensi dell'All. I.8, art. 1 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 al par. 4 delle *Linee guida VPIA*, costituisce il fondamento conoscitivo per la verifica di assoggettabilità alla VPIA, fase procedurale che può comportare la richiesta di indagini archeologiche preventive prima della formulazione del parere definitivo sul progetto, ovvero la prescrizione di misure di sorveglianza archeologica in corso d'opera ove necessario. Si evidenzia, naturalmente, il Proponente potrà essere esonerato dalla relazione di cui sopra per le parti di progetto – esplicitamente indicate - condivise con altri produttori e già oggetto di valutazione da parte di questa Soprintendenza.

Inoltre, **per quanto attiene l'impianto di produzione fotovoltaica** (oggetto del soprascritto parere di tutela paesaggistica), sebbene la normativa vigente limiti le valutazioni di tutela archeologica preventiva alle opere pubbliche o di pubblica utilità (dunque nel caso *de quo* all'impianto di connessione alla RDN), ovvero ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a tutte le opere pubbliche o private sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene opportuno precisare che anche non può essere esclusa a priori l'eventualità di ritrovamenti di interesse archeologico nell'area e che, a quanto consta all'Ufficio scrivente, a differenza di quanto asserito al par. 4.6 – *Patrimonio architettonico e archeologico* della già citata *Relazione paesaggistica*, non ci sono elementi oggettivi, scientificamente validati, per qualificare come “altamente improbabile qualunque tipo di rinvenimento archeologico”, considerato che proprio la procedura di VPIA o, quanto meno una campagna di saggi e sondaggi preventivi, è idonea a stabilire con ragionevole attendibilità scientifica tale probabilità.



Si evidenzia infatti che anche in assenza di un di un espresso provvedimento dichiarativo dell'interesse culturale ("vincolo archeologico"), in base al combinato degli artt. 10 co. 1 e 91 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., tutti gli elementi ("le cose", intendendo con ciò manufatti mobili, strutture, resti naturalistici o livelli stratigrafici) di interesse archeologico presenti nel sottosuolo e da chiunque o comunque scoperti appartengono allo Stato e sono sottoposti a tutela *ope legis*. Chiunque ne effettui il fortuito ritrovamento (al di fuori cioè di indagini controllate da questo Ministero o svolte in concessione di ricerca) è tenuto ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 42/2004 all'immediata segnalazione (entro 24 ore) alla Soprintendenza competente per territorio e all'immediata sospensione delle attività di scavo, obblighi dei quali si raccomanda la rigorosa osservanza al Proponente.

Di conseguenza, in caso di ritrovamenti di interesse archeologico nell'area di progetto dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 in merito alla compatibilità del progetto con il patrimonio archeologico tutelato, che potranno comportare prescrizioni quali estensioni o approfondimenti di scavo con metodo stratigrafico, al fine di recuperare/documentare elementi del patrimonio archeologico eventualmente presenti, ovvero richiedere modifiche del progetto a tutela di elementi non amovibili che debbano essere conservati *in situ*.

Si resta a disposizione per fornire al Proponente chiarimenti operativi per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica ovvero per concordare – laddove da questi ritenuto opportuno – eventuali sondaggi preventivi nell'area dell'impianto di produzione al fine di prevenire ritrovamenti in corso d'opera.

## IL SOPRINTENDENTE

*Lisa Accurti*

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

### **I Responsabili dell'istruttoria**

Tutela Paesaggistica: *arch. Francesca Lupo*

Tutela Archeologica: *dott. Gian Battista Garbarino*

